



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 09/10/2024  
Prot. 0007950  
Com. n. 82

**Oggetto:** Revisione del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive a partire dal 1° settembre 2024

L'Inps con la circolare n. 90/2024, fornisce le indicazioni sulle novità introdotte dall'art. 30 del DL n. 19/2024 in merito al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive a decorrere **dal 1° settembre 2024**, che ha modificato, in particolare, l'art. 116 della legge n. 388/2000.

### **1. Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, co. 8, lettera a), legge n. 388/2000)**

Si ricorda che l'omissione contributiva ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

L'articolo in commento, modificando il regime delle sanzioni civili, ha previsto che "se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in un'unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione".

L'intento è quello di estendere l'istituto del ravvedimento operoso anche alle ipotesi di omissione contributiva, al fine di favorire il recupero del credito.

Ferma restando la misura ordinaria della sanzione civile, la norma ha introdotto una misura agevolata in base alla quale, se il pagamento avviene in un'unica soluzione, entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

Si precisa che deve intendersi in un'unica soluzione anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento rateale.

Nulla invece è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo, che decorre dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell'effettivo pagamento.

Inoltre, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, dovranno comunque essere dovuti gli interessi di mora sul debito contributivo residuo.

Trascorso il termine di centoventi giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria. Stesso calcolo viene applicato in caso di avviso di addebito entro il medesimo termine.

La nuova disciplina trova applicazione relativamente agli adempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

Per le tipologie di soggetti contribuenti che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione (ad esempio, lavoratori autonomi, artigiani/commercianti), la nuova normativa trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall'Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024 (ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, terza rata dell'emissione 2024, con scadenza 18 novembre 2024).

## **2. Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, co. 8, lettera b), legge n. 388/2000)**

L'evasione contributiva ricorre nelle ipotesi di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

La modifica della norma ha esteso tale fattispecie anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento. Viene disposto, inoltre, che l'evasione ricorre anche quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.



In merito alle sanzioni civili applicabili, la norma non ha previsto modifiche rispetto al regime previgente, applicando una sanzione pari al 30 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell'importo dovuto.

Diversamente, con il ravvedimento operoso, è stata prevista una rimodulazione dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata l'ipotesi secondo cui, in caso di denuncia, effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono declassate ad omissione calcolata nella misura del TUR maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia. Inoltre, ove il versamento avvenga in un'unica soluzione entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al TUR maggiorato di 7,5 punti.

In considerazione delle specifiche modalità di imposizione previste per alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio i lavoratori autonomi), che richiedono la tariffazione e la quantificazione del dovuto da parte dell'Istituto a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione, il termine per il versamento per la determinazione del regime sanzionatorio da applicare, è calcolato in fase di prima applicazione, secondo le modalità analoghe a quelle fino ad ora applicate.

Per l'applicazione della misura agevolata delle sanzioni civili, il soggetto contribuente debitore deve, pertanto, fare riferimento ai termini indicati dall'Istituto per il pagamento delle singole rate determinate con la tariffazione. Al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo disposto che "la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".

Altra novità introdotta riguarda l'operatività del ravvedimento operoso anche in forma rateale, in quanto ne viene ampliato il periodo temporale in cui la contribuzione denunciata spontaneamente può essere regolarizzata.

In tal caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, anche quando l'accoglimento avvenga in data successiva ai medesimi termini.

Le sanzioni civili verranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva. In tal caso, non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l'Istituto provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento.



Si ribadisce che la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla citata disposizione, considerato che l'inadempimento è conosciuto da parte dell'Inps solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse (ad esempio, denuncia spontanea riferita ai periodi dal 12/2023 al 04/2024, effettuata il 30 settembre 2024 e quindi entro dodici mesi dalla scadenza legale del rispettivo pagamento).

### **3. Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori (art. 116, co. 8, lettera b-bis), legge n. 388/2000)**

La lettera in commento permette di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dell'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale.

Ai fini del mantenimento della misura agevolata, la norma ha previsto la stessa regolamentazione dei termini e della misura del pagamento delle rate successive alla prima introdotta con la fattispecie del ravvedimento operoso.

In merito al termine di trenta giorni dalla notifica della contestazione si precisa che, per alcune tipologie di soggetti contribuenti, in fase di prima applicazione continua ad essere operata la quantificazione dei contributi in sede di tariffazione.

Pertanto, nei soli casi in cui la contribuzione dovuta non sia già stata oggetto di tariffazione precedente alla notifica del provvedimento, il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento della contribuzione accertata, che costituisce condizione per accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, è determinato tenendo conto delle scadenze fissate con la tariffazione stessa.

Anche in tal caso, la disposizione trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche agli obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).

### **4. Disposizioni comuni**

In relazione alla data effettiva del pagamento, l'Inps effettuerà le dovute verifiche ai fini della determinazione del corretto regime sanzionatorio da applicare. Pertanto, ove ne



ricorrano le condizioni, saranno calcolate eventuali differenze a titolo di sanzioni civili, sia nel caso in cui i termini di pagamento non siano stati rispettati, sia nel caso in cui lo siano stati ma il computo della sanzione civile sia avvenuto nella misura ordinaria in luogo di quella agevolata.

Si precisa che i regimi sanzionatori agevolati di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 trovano applicazione anche agli importi calcolati ai sensi dell'art. 116, co. 9, della medesima legge, in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento di cui alle lettere a) e b).

#### **5. Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, co. 10, legge n. 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (art. 116, co. 15, legge n. 388/2000)**

L'art. 30, co. 2, del DL n. 19/2024, ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In tale ambito, la previsione di un tasso pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Il DL richiamato ha inoltre modificato il comma 15 dell'art. 116 della legge n. 388/2000, che consente ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo 116 fino alla misura degli interessi legali, nelle ipotesi seguenti:

"a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza di incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e

comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza".

Resta ferma l'esclusione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili nell'ipotesi in cui il debitore proponga all'Inps il pagamento parziale della propria esposizione debitoria, attraverso gli istituti regolati dal Codice della crisi d'impresa.

## **6. Attività di compliance (art. 30, commi da 5 a 9, del DL n. 19/2024)**

I commi in commento introducono una serie di disposizioni che, nel disciplinare normativamente l'attività dell'Inps al fine di promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, intendono favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive. In particolare l'Istituto, a far data dal 1° settembre 2024, mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso e relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è, invece, rimessa la facoltà di segnalare all'Inps "eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti".

Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

L'individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni suddetti sono messi a disposizione del contribuente, è determinata dall'Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini definiti con la deliberazione sopra richiamata, è ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno:

- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'applicazione della misura agevolata delle sanzioni è ammessa anche in caso di pagamento rateale, subordinata tuttavia, al versamento della prima rata. In caso di

mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, le sanzioni saranno applicate nella misura ordinaria.

Infine, nell'ipotesi di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini sopra richiamati, l'Istituto provvede a notificare al contribuente l'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle sanzioni civili ordinarie:

- nelle ipotesi di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- nelle ipotesi di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento e, in ogni caso, non superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

## **7. Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto (art. 30, commi da 10 a 14, del DL n. 19/2024)**

La disposizione ha previsto un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio dell'Inps, stabilendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non spettanti.

Per la determinazione degli addebiti al contribuente, viene prevista la possibilità per l'Istituto di invitare, con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento:

- il contribuente a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante) per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico;
- ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

La modalità prioritaria prevista dalla norma per la trasmissione degli inviti e delle richieste è la posta elettronica certificata (PEC), mentre il termine per l'adempimento fissato dall'Istituto, a decorrere dalla data di notifica dell'invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Sulla base delle risultanze dell'attività di verifica d'ufficio, l'Inps può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente, prioritariamente, tramite PEC. Se quest'ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dal ricevimento, si applica il regime sanzionatorio agevolato.

La norma precisa, infine, che nell'eventuale giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito, la mancata comparizione all'invito, ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti, costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

Per maggiori approfondimenti, si allegano la circolare n. 90/2024 e la tabella riepilogativa del regime sanzionatorio previsto dal 1° settembre 2024.

Cordiali saluti

*Il Responsabile*  
Laura Bernini

All.ti 2